



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 91 DEL 29/06/2017

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE
TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LEPIDA SPA

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. 11/2004, 'Sviluppo regionale della società dell'informazione' e successive modificazioni;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Ing Ilenia Incerti, che ha predisposto l'istruttoria dell'istanza in esame;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 13/06/2013 è stata approvata la Convenzione con la regione Emilia-Romagna per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna;
- la Regione Emilia-Romagna e gli altri Enti Locali dell'Emilia Romagna e loro forme associative hanno anch'essi approvato con appositi atti lo schema di convenzione;
- LepidaSpA, costituita con deliberazione della giunta regionale n. 1080/2007, ai sensi della sopra citata L. R. n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 127 del 03.12.2009 la Provincia di Reggio Emilia ha aderito alla sottoscrizione di un'azione della società LepidaSpA;
- la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione di Giunta n. 2159/2016 ha approvato il Contratto di Servizio tra la Regione Emilia-Romagna e LepidaSpA, come già in passato con deliberazione n. 1974/2007, che, tra l'altro, concede a LepidaSpA l'uso esclusivo della Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna "LEPIDA" e le affida pertanto il compito di realizzare e gestire la rete medesima, e con propria delibera di Giunta n. 1907 del 06/12/2010, ha tra l'altro affidato a Lepida S.p.A. la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa Lepida S.p.A.;
- in base alle Linee Guida di ANAC n° 7 del 15/02/2017, in attuazione al D.lgs 50/2016 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 14/03/2017, le amministrazioni aggiudicatrici potranno presentare domanda di iscrizione 'nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house'; la Regione Emilia-Romagna, quale rappresentante delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto ha comunicato che a partire da 15/09/2017 procederà alla compilazione delle domande di iscrizione per conto di tutti i soci LepidaSpA. Fino all'inoltro della domanda di iscrizione, si potrà continuare ad effettuare l'affidamento in house nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice, come previsto al punto 9.3 delle Linee Guida stesse;
- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03) disciplina tra l'altro che tutte le attività di comunicazione ad uso privato siano sottoposte ad autorizzazione ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105;

Considerato che:

- la Provincia di Reggio Emilia pur disponendo di portanti ottici e radio in banda libera in attraversamento suolo pubblico, in base alle più recenti interpretazioni normative, non dispone delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la gestione dei suddetti portanti in quanto "non operatore TLC";
- la stessa Provincia utilizza, per la comunicazione tra le proprie sedi, apparati di telecomunicazione il cui uso è subordinato alla relativa legislazione;
- la legislazione appena citata richiede un'approfondita conoscenza ed una rigorosa e puntuale applicazione, pena incorrere in regime sanzionatorio;

Rilevato che:

- Lepida S.p.A è Operatore di telecomunicazioni (operatore TLC) con licenza ministeriale per la gestione di reti private con possibilità di interconnettere reti pubbliche e può offrire assistenza agli Enti Locali che dispongono di propri portanti di telecomunicazione;
- Lepida S.p.A è operatore di telecomunicazione per reti pubbliche con autorizzazione MAR 14698;
- le reti pubbliche forniscono l'accesso in modo non discriminante a tutti i soggetti richiedenti secondo quanto previsto nella Carta dei servizi;
- Lepida SpA ha adottato una Carta dei servizi basata sui principi del D.P.C.M. Del 27/01/1994, pubblicata nel sito istituzionale di Lepida SpA;
- Lepida SpA, come previsto dalla convenzione allegata al presente atto, è disponibile ad accettare la concessione dell'uso esclusivo e non oneroso delle suddette reti di telecomunicazioni ed il relativo mandato all'esercizio a titolo non oneroso;
- la concessione dell'uso esclusivo e non oneroso delle reti di telecomunicazioni della Provincia di Reggio Emilia con contestuale conferimento del mandato per l'esercizio delle stesse non comporta costi per la Provincia e avrà durata per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo alla stessa società Lepida SpA di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi sei mesi prima;
- per l'esercizio di mandato Lepida S.p.A richiede:
 - ✓ gli elementi di dettaglio dell'infrastruttura che le verrà affidata e tale elenco è stato predisposto a cura dei tecnici della Provincia nell'allegato A, parte integrante della convenzione;
 - ✓ l'impegno formale a concordare preventivamente qualsiasi modifica architettuale o di configurazione delle reti;
 - ✓ l'impegno a fornire supporto operativo per attuare l'esercizio delle reti;
- Lepida S.p.A s'impegna a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuto conferimento della rete della Provincia di Reggio Emilia;

Vista la Convenzione per l'Esercizio di Portanti Ottiche tra Provincia e Lepida SpA, allegata al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, e che riporta, nell'Allegato A l'elenco dei portanti ottici, radio e degli apparati attivi, predisposto dall'U.O. Sistemi Informativi dell'Ente;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

di approvare la Convenzione per l'Esercizio di Portanti Ottiche tra Provincia e Lepida SpA, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di concedere alla società Lepida S.p.A l'uso esclusivo delle infrastrutture elencate nell'Allegato A della suddetta Convenzione, che riporta l'elenco dei portanti e degli apparati affidati compresi gli apparati di comunicazione elettronica necessari per il collegamento;

di autorizzare gli uffici preposti a comunicare a Lepida Spa eventuali aggiornamenti dei portanti/apparati;

di impegnare gli uffici preposti a concordare preventivamente qualsiasi modifica architettuale o di configurazione delle reti di TLC oggetto di concessione e a fornire supporto operativo per attuare l'esercizio di tali reti;

di dare atto che:

- il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il Responsabile del procedimento è l'ing. Ilenia Incerti, titolare di posizione organizzativa presso l'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

Schema di Convenzione;

Allegato A: elenco Infrastrutture;

Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 29/06/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Convenzione per l'Esercizio di Portanti Ottiche

TRA

- **Provincia di Reggio Emilia** (di seguito denominato "Provincia"), **rappresentato dal XXXXX**

E

- **Lepida S.p.A.** (di seguito denominata "LepidaSpA"), rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Gianluca Mazzini, **che agisce in base al mandato XXXX;**

(Provincia e LepidaSpA "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte")

Premesso che:

1. il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03 disciplina tra l'altro che tutte le attività di comunicazione ad uso privato sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105;
2. l'art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.";
3. la Provincia, pur disponendo di portanti ottici e radio in banda libera in attraversamento suolo pubblico, non dispone delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la gestione dei suddetti portanti in quanto "non operatore TLC", autorizzazione necessaria ogni qual volta si esca da attività di "collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 99 comma 5 del D.Lgs. 259/03;
4. la Provincia utilizza, per la comunicazione tra le proprie sedi, apparati di telecomunicazione il cui uso è subordinato alla relativa legislazione;
5. la Provincia considera l'esercizio di tali reti nell'interesse e per i fini istituzionali e programmatici definiti dalla Provincia stessa;
6. LepidaSpA è la società costituita nel 2007 ai sensi della L.R. 11/2004 con l'obiettivo, tra l'altro, di gestire la realizzazione ed i successivi utilizzi delle reti;
7. LepidaSpA, ad esclusivo capitale pubblico, é lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione della rete di telecomunicazione e per l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete;
8. LepidaSpA è operatore di telecomunicazioni per reti private con autorizzazione 5440/FO;
9. LepidaSpA è operatore di telecomunicazioni per reti pubbliche con autorizzazione MAR/14698 oltre che alla interconnessione con altre reti;
10. LepidaSpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione con numero 21421;

11. la Provincia è Socio di LepidaSpA e come tale effettua il controllo analogo secondo quanto previsto nella L.R. 11/2004 e nello statuto;
12. reti private non possono essere interconnesse secondo l'art. 122 del D.Lgs. 259/03 se non con esplicita autorizzazione, per cui nel caso più reti private siano sotto l'egida di LepidaSpA in uso esclusivo queste rappresentano un'unica rete privata;
13. ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 259/03 "Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.";
14. reti pubbliche forniscono l'accesso in modo non discriminante a tutti i soggetti richiedenti secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi basata sui principi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994;
15. LepidaSpA ha adottato una Carta dei Servizi, comunicata ad AGCOM e pubblicata nel sito istituzionale di LepidaSpA all'URL http://www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/doc_societaria/Carta%20dei%20servizi%20di%20LepidaSpA.pdf;
16. l'esercizio di una rete non ne prevede la proprietà ma l'uso esclusivo;
17. la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1907 del 06/12/2010 e ss. mm., ha tra l'altro affidato a LepidaSpA la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa LepidaSpA.

**Tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:**

Art. 1. Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2. Oggetto e Consenso

1. la Provincia cede l'uso esclusivo delle infrastrutture elencate nell'Allegato "A", ivi compresi gli apparati di comunicazione elettronica necessari per il collegamento, a LepidaSpA, per azioni e scopi analoghi a quelli richiamati nella D.G.R. 1907/2010;
2. LepidaSpA accetta il mandato all'esercizio delle infrastrutture di cui all'Allegato "A".

Art. 3. Contenuti dell'Allegato "A"

1. L'Allegato "A" deve necessariamente contenere i seguenti elementi per ogni infrastruttura affidata:
 - a. elenco dei portanti ottici affidati con indicazione:
 - i. del percorso;
 - ii. della numerosità;
 - iii. dei punti di consegna;

- iv. della numerazione assegnata;
- b. elenco degli apparati affidati con indicazione:
 - i. del produttore;
 - ii. del modello;
 - iii. del Product Number;
 - iv. del Serial Number;
 - v. delle credenziali di accesso;
- 2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista contenuta nell'Allegato "A" sono apportate con atto scritto a firma, tra i referenti delle Parti, definiti dall'Art. 11.

Art. 4 Impegni di LepidaSpA

LepidaSpA si impegna:

1. ad utilizzare l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica pubblica o privata più confacente alla tipologia di servizio prevista per le reti concesse in uso esclusivo;
2. a consentire alla Provincia di effettuare proprio traffico sulle infrastrutture messe a disposizione di LepidaSpA;
3. a comunicare ogni informazione necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle reti concesse in uso esclusivo.

Art. 5. Impegni della Provincia

La Provincia si impegna:

1. a concordare preventivamente qualsiasi modifica architettuale o di configurazione delle reti;
2. a fornire a LepidaSpA ogni supporto operativo per attuare l'esercizio delle reti, ivi compresa la messa a disposizione di proprio personale e di risorse strumentali terze opportunamente selezionate e contrattualizzate dalla Provincia stessa.

Art. 6. Oneri

1. La concessione dell'uso ed il mandato all'esercizio di suddette reti di telecomunicazione sono a titolo gratuito e non oneroso per entrambe le Parti, fatti salvi gli eventuali costi affrontati per ulteriori autorizzazioni specifiche che si rendessero necessarie.

Art. 7. Manutenzione

1. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastruttura ed apparati esulano dal mandato affidato nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 8. Durata

1. La concessione dell'uso esclusivo e non oneroso di suddette reti di telecomunicazione ed il relativo mandato all'esercizio delle stesse resteranno in vigore per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo a LepidaSpA di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni.

Art. 9. Recesso

1. Le Parti riconoscono sin da ora reciprocamente la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente Convenzione dandone comunicazione tramite pec almeno 180 (centottanta) giorni prima dalla data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata tra le Parti;
2. il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente;
3. per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 11. Referenti

1. La Provincia comunicherà a LepidaSpA il proprio referente per il mandato in oggetto entro una settimana dalla sottoscrizione;
2. La Provincia comunicherà a LepidaSpA ogni variazione di referente che ritenga necessaria;
3. LepidaSpA comunicherà alla Provincia il proprio referente per il mandato in oggetto entro una settimana dalla sottoscrizione;
4. LepidaSpA comunicherà alla Provincia ogni variazione di referente che ritenga necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Reggio Emilia
Il XXX

Lepida S.p.A.
Il Direttore Generale

Servizio/Ufficio: U.O. Sistemi Informativi
Proposta N° 2017/807

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI
OTTICHE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LEPIDA SPA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 29/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 91 DEL 29/06/2017

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI
OTTICHE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LEPIDA SPA

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 03/07/2017

IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.